



COMUNE DI ESINO LARIO

Provincia di Lecco

AREA AMMINISTRATIVA- AFFARI GENERALI

DECRETO DEL SINDACO

Numero 11 del 27-10-2020

OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, “MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

IL SINDACO

Visto l’art. 73, c. 1, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19*”, ove si dispone che “*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*”;

richiamato il proprio decreto n. 5 del 27.8.2020, avente a oggetto *MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, “MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”*;

visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”;

visto che il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”, il quale prevede testualmente “*nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni (...)*”;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.

dato atto che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute del Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

ritenuto che provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale rientri nelle prerogative del Presidente del predetto Organo collegiale;

ritenuto necessario e opportuno, anche in riferimento alle misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, prevedere la possibilità di svolgere le sedute in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità per tutti i componenti, oltre il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato in via prioritaria liberi e senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. *pc*, apparecchi di telefonia mobile, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;

ritenuto opportuno e necessario, nella predetta prospettiva, di specificare quanto segue:

I. la seduta è valida in videoconferenza anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale;

II. la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;

III. al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite a ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;

IV. ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengano in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutto in modalità simultanea;

V. la presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche durante la seduta;

VI. il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, *ex art. 97, comma 4, lettera a)*, del D.lgs. 267/2000;

VII. la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti (secondo i *quorum* previsti da regolamento, dallo statuto, dalla legge);

VIII. la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una *e-mail* o *pec* all'indirizzo indicato, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione, con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta;

IX. le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione mediante affermazione vocale;

X. la seduta può avvenire in videoconferenza anche nell'ipotesi in cui nessun componente sia presente presso la sede dell'Amministrazione, e, in ogni caso, tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio Comunale, anche con avviso

verbale;

XI. al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito del voto;

XII. la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti,

XIII. si dà atto espressamente a verbale che la seduta ha avuto luogo in modalità di videoconferenza;

XIV. la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante la videoconferenza;

XV. la seduta si intende chiusa con apposita dichiarazione del Sindaco;

XVI. in caso di temporaneo malfunzionamento del collegamento o della connessione o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate.

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., e in particolare l'art. 50, il quale assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

DISPONE

- 1) l'approvazione delle misure sopra indicate per le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza;
- 2) la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio *on line* e sul sito *web* istituzionale dell'Ente.

Esino Lario, 27-10-2020

Il Sindaco
Ing. Pensa Pietro